

estensibile la disciplina dell'anatocismo, prevista dall'art. 1283 cod. civ. espressamente per gli interessi scaduti (cfr. in tal senso, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11772 del 6.8.2002).

Nella specie manca totalmente la prova della avvenuta pattuizione di un "tale costo del credito". Ne deriva che, per il periodo precedente alla regolazione dei rapporti tra le parti, devono, come correttamente ha fatto il c.t.u. e come richiesto da parte attrice, scomputarsi gli importi a tale titolo addebitato dalla banca convenuta.

Quanto, invece, ai tassi di interessi applicati si rileva che l'art. 117 T.U.B. d.lgs. 385/93 prevede che in caso di mancanza di forma scritta, si applica il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive.

Anche in relazione a tale ultimo aspetto, il consulente ha rideterminato gli interessi applicati dalla banca nel periodo precedente alla stipulazione sostituendoli con quelli previsti nella citata disposizione legislativa.

Dunque, applicando tali criteri, il CTU ha evidenziato che: A) l'importo degli interessi anatocistici in assenza di alcuna capitalizzazione fino all'anno 2006 ammonterebbe a € 32.026,43, b) l'importo degli interessi ultralegali ai tassi BOT fino al I trimestre del 2005 ammonta a € 40.488,84, c) l'importo delle commissioni di massimo scoperto al I trimestre del 2005 a € 16.500,91, d) l'importo delle spese di chiusura conto e le altre spese variabili a € 2.491,93 e delle spese fisse di chiusura periodica a € 369,09, e) il totale degli importi illegittimamente applicati ammonterebbe a € 91.877,20.

La Banca convenuta deve, quindi, essere condannata al pagamento, in favore della Galco s.r.l., di tale importo.

Su tale somma decorrono gli interessi legali dal momento della domanda fino al saldo.

Le spese processuali, da distrarsi in favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario e devono essere calcolate sulla base della somma liquidata in sentenza.

Le spese di CTU, liquidate in corso di causa, vanno, parimenti, poste a carico della Banca convenuta.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Aversa, definitivamente pronunciando in persona della dott.ssa così provvede:

- Accoglie la domanda di e, per l'effetto, condanna la Unicredit Banca di Roma s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in suo favore, dell'importo di € 91.877,20,

- condanna Unicredit Banca di Roma s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di \_\_\_\_\_ delle spese del presente giudizio che liquida in € 508,00 per spese, € 1.900,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 2.500,00 per la fase istruttoria e € 2.600,00 per la fase decisoria, oltre a Iva, CPA giusto art. 11 legge 20 settembre 1980, n. 576, da distrarsi in favore dei procuratori di parte attrice dichiaratosi antistatario,  
- pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU liquidate in corso di causa.  
Aversa, 12.04.2013

q

g

Il Giudice  
(dott.ssa Concetta Serino)

